

Ccnl Unionmeccanica – Confapi: ipotesi accordo di rinnovo del 26 maggio 2021

In data 26 maggio 2021 **Unionmeccanica – Confapi** e i sindacati **Fim-Cisl, Fiom-Cgil** e **Uilm-Uil** hanno sottoscritto l'**ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl** per le lavoratrici e i lavoratori della piccola e media **industria metalmeccanica, orafa ed installazione di impianti.**

Unionmeccanica Lecco ha avuto un ruolo attivo nella trattativa di rinnovo attraverso la partecipazione del Presidente **Piero Dell'Oca**, quale componente della Giunta nazionale di Unionmeccanica e del Responsabile Relazioni Sindacali **Mario Gagliardi**, quale componente della Commissione tecnica sindacale di Unionmeccanica nazionale.

Il **nuovo contratto**, che coinvolge oltre 40.000 imprese e più di 400.000 lavoratori su tutto il territorio italiano, **decorre dal 1° giugno 2021 e scadrà il 31 dicembre 2024.**

Le novità

- L'intesa prevede un aumento del minimo tabellare alla 5^a categoria di € 104,00 che verrà distribuito in 4 tranches: € 23,00 a giugno 2021 e a giugno 2022, € 25,00 a giugno 2023 e € 33,00 a giugno 2024.
- Con decorrenza 1° gennaio 2022 la quota di contribuzione datoriale alla sanità integrativa (EBM Salute) sarà pari a € 96,00 annui per ciascun lavoratore (€ 8,00 mensili).
- Con la medesima decorrenza la quota di welfare contrattuale per gli anni 2022, 2023 e 2024 sarà pari a

€ 200,00 annui.

- Per la parte normativa, oltre alla conferma della disciplina del diritto soggettivo alla formazione continua, si segnalano alcune novità in materia di inquadramento professionale, con la progressiva eliminazione della 1^ categoria, ed in tema di sicurezza sul lavoro con la definizione delle linee guida per l'organizzazione e la gestione dei c.d. "break formativi".
- Sono stati inoltre condivisi alcuni principi cardine riguardanti l'istituto del lavoro agile e sono state introdotte nuove misure per le donne vittime di violenza di genere.

L'ipotesi di accordo diventerà efficace ed esigibile dopo la consultazione certificata favorevole dei lavoratori da realizzarsi attraverso assemblee entro il mese di giugno 2021.

Per tutti gli approfondimenti degli aspetti economici e normativi dell'ipotesi di accordo di rinnovo, riportata in allegato, si rinvia alla circolare illustrativa predisposta da Unionmeccanica-Confapi di imminente pubblicazione.

(MG/am)

[3402_Ipotesi_accordo_26_maggio_2021.pdf](#)
[Download](#)

Decreto Sostegni bis: nuove disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo

Con l'entrata in vigore del c.d. Decreto Sostegni Bis, è confermata, a decorrere **dal 1° luglio 2021**, la fine del blocco dei licenziamenti per le imprese industriali.

Per le imprese industriali che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale per le causali di integrazione salariale ordinaria e straordinaria per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, resta precluso l'avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.

Le sospensioni e le preclusioni continuano a non trovare applicazione nei casi seguenti:

1) ipotesi di licenziamenti motivati dalla **cessazione**

definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del c.c.;

2) ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (trattamento Naspi).

3) ipotesi di licenziamenti intimati in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

(FV/fv)

Protocollo condiviso anti-Covid19: aggiornamento della

check list di autocontrollo

Ricordando che l'aggiornamento del protocollo anti-Covid19 per le aziende è del 6 aprile 2021 come da precedente [circolare Api n. 196 dell' 8 aprile 2021](#) ora si segnala che Ats Brianza ha messo a punto la check list aggiornata di autocontrollo scaricabile dal sito in cui si trova anche la linea guida per il rientro al lavoro in sicurezza, in tempo di Covid-19, arrivata alla versione 2.13 [CLICCARE QUI](#).

I punti oggetto di modifiche significative erano i numeri 2, 5 e 8.

Consigliamo di rivedere complessivamente la check list che aiuta ad evidenziare eventuali altri cambiamenti.

Si allega la check list di autocontrollo, revisione del 25/05/2021

(SN/bd)

[3370_N.L._20_-_Protocollo-check-list-autocontrollo_e_vigilanza.pdf](#)

[Download](#)

Tari: decorrenza delle nuove modalità da gennaio 2022

Nella legge di conversione del DL Sostegni, ovvero la legge n. 69 del 21 maggio 2021, è compreso il tanto atteso chiarimento in tema di Tari; precisamente, la novità vigente dal 22 maggio 2021 è la **modifica della decorrenza** dell'efficacia della scelta da parte dei soggetti che possono esercitarla, di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti

urbani, con le conseguenze del caso in tema di pagamento della Tari (Tassa Rifiuti comunale).

La decorrenza della scelta slitta all'1 gennaio 2022, ma la scelta resta da fare entro la fine di questo mese: lunedì 31 maggio 2021.

Riportiamo l'articolo così come è presente nel testo di legge:

Art. 30 – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga: l'art. 30 c.5 prevede che, limitatamente all'anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021. Inoltre, la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Sul tema di chi può esercitare la scelta e sulle sue implicazioni, si rimanda alle circolari già inviate dall'associazione, i numeri [279](#) e [488](#), e si resta a disposizione.

(SN/bd)

“La ripresa si sente. A Lecco il lavoro riuscirà a tenere”

La Provincia del 26 maggio 2021, parla Luigi Sabadini presidente Api Lecco Sondrio.

Economia

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0341 599064

ECONOMIASONDRIO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0342 535511 Fax 0342 535553

«La ripresa si sente A Lecco il lavoro riuscirà a tenere»

Aziende. Blocco dei licenziamenti: niente proroga
Luigi Sabadini (Api): «La mole di lavoro torna a crescere
Nessun imprenditore ha interesse a ridurre gli organici»

CHRISTIAN DOZIO
LECCO

Nessuna proroga al 28 agosto, come ipotizzato nei giorni scorsi: il Decreto legge Sostegni bis non porterà con sé un ulteriore periodo in cui i licenziamenti saranno bloccati. Il termine resta a fine giugno, con la possibilità per le aziende di chiedere entro mercoledì 30 la cassa Covid senza che scattino ulteriori 60 giorni di divieto, passaggio che è stato rimesso dalla bozza del provvedimento.

Precedenti

Un ripensamento che ha suscitato grandi discussioni come, nei giorni precedenti, era successo con l'estensione a fine agosto. Già il presidente di Confindustria nazionale, Carlo Bonomi, ha avuto modo di esprimere il proprio disappunto in relazione alla gestione della partita. «Noi abbiamo dato una grande disponibilità anche a questo Governo, com'è nella tradizione di

■ «La decisione viene dopo il forte impulso alla campagna vaccinale»

Confindustria, e anche in materia di lavoro. Avevamo incontrato il ministro ed era stato trovato un accordo per prorogare il blocco dei licenziamenti al 30 giugno. Poi - ha spiegato a Il Mattino e Il Messaggero - ci siamo trovati di fronte ad un cambio di metodo inaspettato e inaccettabile: parlo di metodo perché nel merito ci si poteva confrontare e ragionare con la massima trasparenza. Mi sembra però che a mancare sia la volontà del ministro di affrontare i veri problemi del mondo del lavoro».

Cautela

Tutti scontenti, quindi, rispetto l'azione del ministero, considerato il fatto che i sindacati hanno affondato il colpo contestando duramente la retromarcia.

A livello locale, Confindustria Lecco e Sondrio ha assunto una linea più distaccata nei confronti della questione, soffermandosi in modo più specifico sul contesto. «La decisione viene dopo che è stato dato un forte impulso alla campagna vaccinale e che i dati relativi ai contagi, fortunatamente, iniziano a scendere - hanno fatto sapere da Confindustria Lecco e Sondrio -. Come è noto il mondo delle aziende si era reso sin da subito disponibile, con senso

di responsabilità, per dare il proprio contributo alla campagna. Essendo cambiate le condizioni le aziende rivaluteranno alla luce degli sviluppi. Per parte nostra, come associazione siamo pronti ad attivarci per collaborare alla definizione delle modalità operative con le Ats del territorio, sapendo comunque che la campagna vaccinale aziendale è subordinata all'autorizzazione del Commissario Straordinario».

Nel merito è entrato Luigi Sabadini, presidente di Api Lecco e Sondrio, secondo il quale la situazione complessiva non è tale da far temere conseguenze pesanti una volta venuto meno il blocco.

«Resto cauto, ma non mi aspetto una valanga di licenziamenti, quando il vincolo verrà meno - ci ha spiegato -. L'economia sta riprendendo vigore e nessun imprenditore ha interesse a licenziare personale sulla base di perdite progressive quando la mole di lavoro sta tornando a crescere. La manodopera già formata e inserita nei meccanismi aziendali se la tengono tutti stretta, perché rinunciarvi in questa fase di ripresa imporrebbe necessariamente, in breve, l'inserimento di nuove risorse con il relativo periodo di formazione da affrontare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il blocco dei licenziamenti non verrà prorogato

Il dibattito in Regione

«Imprese senza problemi sono pronte a licenziare»

La questione è stata discussa ieri anche in Consiglio regionale, dove il consigliere del M5S Raffaele Erba ha presentato una mozione urgente, poi bocciata dalla maggioranza.

Il pentastellato teme le conseguenze che lo sblocco dei licenziamenti potrà avere anche per il nostro territorio. «Senza la proroga del blocco dei licenziamenti rischiamo una catastrofe occupazionale - ha commentato -. Migliaia di lavoratori lombardi sono inseriti in aziende che stanno attraversando un periodo di grave crisi, accentuata dall'emergenza sanitaria degli ultimi 18 mesi. A

nostro avviso è indispensabile prolungare il blocco dei licenziamenti almeno fino al 31 ottobre nel frattempo individuare un percorso utile a fronteggiare le problematiche in corso sostenendo le imprese in difficoltà. Il presidente Draghi dice che oggi non è il tempo di chiedere ma bisogna dare. Bene, allora si sostengano lavoratori e imprese in questa difficile fase. Se non verranno implementati strumenti adeguati per fronteggiare tale situazione rischiamo di vedere moltiplicarsi casi equivalenti alla Henkel di Lomazzo dove addirittura un'azienda sana lascia a casa tantissimi lavoratori». L'auspicio

dell'esponente dei 5 Stelle affinché il Consiglio Regionale, a prescindere dagli orientamenti politici, comprendesse «l'importanza di votare a favore della mozione per stimolare il Governo a confermare questo ulteriore strumento di tutela del diritto al lavoro fino a quando non usciremo dallo stato di emergenza», è stato però disatteso. La maggioranza a trazione leghista ha infatti respinto la mozione urgente, suscitando la reazione dello stesso Raffaele Erba, che ha accusato il Carroccio di contraddirsi. «Con la proroga del divieto di licenziare avremmo avuto il tempo per costruire un percorso utile ad evitare gravi conseguenze sui lavoratori. I lombardi non meritano di essere presi in giro: alla prova dei fatti sono sempre i cittadini a farne le spese». C. DOZ.

[Download](#)

Versamento imposta bollo su

fatture elettroniche: 31 maggio prima scadenza con le nuove modalità

Il versamento dell'imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche trova nuove scadenze e la definizione di una nuova procedura di recupero e irrogazione delle sanzioni.

Il decreto del Mef 4 dicembre 2020 e la consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14 , da un lato, e il provvedimento attuativo 4 febbraio 2021, n. 34958 , dall'altro, hanno, infatti, **modificato le regole e le scadenze di versamento.**

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il **bollo** sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il **31 maggio 2021**. Il secondo trimestre fa eccezione e va al 30 settembre 2021; il terzo trimestre al 30 novembre 2021 e il quarto trimestre a fine febbraio 2022.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso Sdi dal 1° gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

L'agenzia comunica, infine, l'importo dovuto entro il 15 del secondo mese successivo alla scadenza, inibendo, dalla data della notifica, il ravvedimento operoso.

Premessa

Le due norme cui fare riferimento per comprendere la corretta applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono:

- l'art. 13, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. n. 642/1972, che prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le *“fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti [...] ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”*;
- la nota 2, lett. a), in calce al medesimo articolo, la quale stabilisce, inoltre, che l'imposta non è dovuta *“quando la somma non supera L. 150.000”* (euro 77,47).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo può essere assolta:

- mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee);
- con le modalità virtuali di cui all'art. 15 del Dpr n. 642/1972 (tanto per le fatture cartacee, quanto per quelle emesse con sistemi elettronici);
- con le modalità individuate dall'art. 6 del Dm. 17 giugno 2014 (per le fatture elettroniche emesse attraverso lo Sdi).

La disciplina del pagamento dell'imposta in modo virtuale è recata dall'art. 15 del Dpr n. 642/1972, secondo cui, per determinate categorie di atti e documenti, l'Agenzia delle Entrate può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta, anziché in modo ordinario o straordinario, avvenga in modo virtuale.

Ai fini dell'autorizzazione, l'interessato deve presentare apposita domanda, corredata da una dichiarazione contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.

In sintesi, il versamento è eseguito annualmente sulla base della liquidazione fatta dall'Ufficio, dapprima a titolo provvisorio per l'anno in corso e, successivamente, a titolo

definitivo sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente.

Con riguardo alle fatture elettroniche, invece, l'art. 6 del Dm 17 giugno 2014 dispone che l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.

Periodo di riferimento	Termini di versamento fino al 31 dicembre 2020	Nuovi termini di versamento dal 1° gennaio 2021	Codici tributo
I trimestre 2021	20.04.2021	31.05.2021	2521
II trimestre 2021	20.07.2021	30.09.2021 (e se I trimestre < 250 euro)	2522
III trimestre 2021	20.10.2021	30.11.2021 (e se I e II trimestre < 250 euro)	2523
IV trimestre 2021	20.01.2022	28.02.2022	2524

Le nuove scadenze di versamento dal 2021

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare veniva effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

In base alle nuove tempistiche, dettate dal D.m. 4 dicembre 2020, il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come in precedenza previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre.

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il 31 maggio 2021.

Particolare la scadenza del secondo trimestre: il bollo per i mesi di aprile, maggio e giugno dovrà essere pagato entro il 30 settembre 2021, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura.

Tempistiche differenziate di pagamento sono possibili, poi, se l'imposta non supera la soglia di 250 euro:

- se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera tale importo, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e, quindi, entro il 30 settembre 2021;
- se l'importo dell'imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre, e quindi, entro il 30 novembre 2021.

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate sull'importo dovuto

L'Agenzia delle entrate è in grado di rendere noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva, presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Il pagamento dell'imposta, inoltre, può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata:

- con addebito su conto corrente bancario o postale o
- utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia

delle entrate.

Nel portale "*Fatture e Corrispettivi*", sono state aggiornate le funzionalità relative alla consultazione e variazione dei dati per il versamento del tributo.

E', quindi, possibile prendere visione dei due distinti elenchi, contenenti:

- le fatture elettroniche transitate dal Sistema di interscambio nei primi tre mesi dell'anno, che già recano l'assolvimento dell'imposta di bollo (Elenco A);
- quelle che, invece, non riportano l'indicazione del tributo, pur essendone soggette (Elenco B).

L'elenco "B" era modificabile e il contribuente aveva tempo fino al 30 aprile 2021 per comunicare all'agenzia che, in relazione a uno o più dei documenti in esso contenuti, non risultavano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta; entro la stessa data, era possibile procedere all'integrazione dell'elenco con gli estremi (identificativo Sdi) delle fatture, non segnalate dall'amministrazione finanziaria, per le quali il tributo risulta dovuto.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) dal 1° gennaio 2021, l'agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.

Periodo di riferimento	Comunicazione al contribuente da parte dell'Agenzia entrate	Termine entro cui è possibile regolarizzare con riduzione di 1/3	Termine entro cui è possibile regolarizzare con ravvedimento operoso
I trimestre 2021	15.05.2021	30 giorni dalla notifica della comunicazione da parte dell'Agenzia entrate	Dalla scadenza originaria di versamento fino alla notifica della comunicazione da parte dell'Agenzia entrate
II trimestre 2021	20.09.2021		
III trimestre 2021	15.11.2021		
IV trimestre 2021	15.02.2022		

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, viene comunicato in modalità telematica l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta, nonché delle integrazioni.

Regime sanzionatorio

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta, la sanzione dovuta, ridotta di un terzo, e gli interessi sono comunicati telematicamente al contribuente: il mancato pagamento entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi, con sanzione piena.

L'art. 12-novies, comma 1, terzo periodo, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, opera rinvio all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e, dunque, alla modulazione della sanzione. In particolare, la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la riduzione pari a un terzo, ai sensi dello stesso art. 12-novies, comma 1, è pari:

- al 30 per cento per cento, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- al 15 per cento (cioè la sanzione precedente è ridotta alla metà), se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1 per cento), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.

Come chiarito con la circolare 14 aprile 2015, n. 16/E, par. 7, infatti, laddove l'imposta di bollo sia assolta:

- mediante contrassegno, la sanzione applicabile è quella dettata dall'art. 25, primo comma, del Dpr n. 642/1972, secondo cui chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa dal 100 al 500 per cento dell'imposta o della maggiore imposta;
- con modalità diverse dal contrassegno (ai sensi dell'art. 15 del Dpr. n. 642/1972, oppure dell'art. 6 del D.m. 17 giugno 2014, ma comunque mediante versamento cumulativo dell'imposta), la sanzione applicabile – anche rispetto alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2021 – è quella di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, secondo cui chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risultino una

maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Diversamente, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di 30 giorni, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997 in misura piena, nonché dell'imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e dei relativi interessi.

Ravvedimento operoso

La sanzione richiamata dall'art. 12-novies, comma 1, terzo periodo, del Dl. n. 34/2019 (cioè la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997) è ravvedibile ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'art. 12-novies, comma 1, del Dl. n. 34/2019, con cui l'agenzia delle entrate constata la violazione e comunica l'imposta, gli interessi e la sanzione da versare, inibisce al contribuente di avvalersi della facoltà del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997.

(MF/ms)

Webinar: “Il sostegno Ice all'e-commerce e alla comunicazione digitale delle Mpmi esportatrici”

Confapi promuove, nell'ambito del Gruppo di Lavoro Mpmi, il webinar gratuito: **“Il sostegno Ice all'e-commerce e alla comunicazione digitale delle Mpmi esportatrici”** che si terrà il **16 giugno 2021, alle ore 15.30.**

L'iniziativa, che avrà una durata di circa novanta minuti, illustrerà le numerose iniziative e-commerce realizzate

dall'Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) a sostegno delle Mpmi italiane che intendono espandersi all'estero attraverso il mercato elettronico.

L'**e-commerce** è diventato ormai un canale distributivo complementare alle esportazioni tradizionali e l'Agenzia ICE da 2 anni è impegnata a costruire progetti sostenibili in tutti i settori ed in differenti mercati per agevolare la presenza delle Mpmi italiane sulle piattaforme digitali. Attualmente sono **28 gli accordi operativi con marketplace digitali in 28 Paesi** e sono oltre 5.000 le aziende italiane partecipanti.

Le aziende che assisteranno al webinar potranno inviare delle domande ai relatori, che risponderanno in diretta durante la sessione "Q & A".

Per iscriversi all'evento utilizzare il seguente [link](#)

Si allega la locandina dell'incontro.

(SG/sg)

[3360_05.27_ICE_webinar_ecommerce_locandina.pdf](#)
[Download](#)

Dichiarazioni Imu: possibile anche l'invio telematico

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu dei **soggetti privati e degli enti commerciali** ritorna, per le variazioni avvenute a partire dall'anno 2020, al 30 giugno dell'anno successivo, ed è quindi allineato con la scadenza della dichiarazione IMU ENC.

Infatti il differimento al 31 dicembre dell'anno successivo, operato dall'art. 3-ter del Dl 34/2019, è stato abrogato dall'art. 1 comma 769 della L. 160/2019 che ha previsto, come termine unico per l'invio, il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione, i cui dati hanno effetto anche per gli anni successivi purché non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta (cfr. ris. Mef 6 novembre 2020 n. 7/Df), deve essere presentata in forma cartacea oppure trasmessa telematicamente.

Il modello da utilizzare rimane quello approvato dal Dm 30 ottobre 2012, in quanto non è stato ancora emanato il decreto ministeriale, previsto dall'art. 1 comma 769 della L. 160/2019, con cui verrà rivista la modulistica e saranno individuati in maniera puntuale i casi in cui ne risulterà necessaria la presentazione.

Con riferimento alla prima modalità, l'art. 6 del citato Dm ha previsto che la presentazione della dichiarazione possa essere effettuata mediante **consegna fisica al Comune** sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati e quest'ultimo dovrà rilasciare una ricevuta.

La dichiarazione può tuttavia essere presentata anche **a mezzo posta**, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 20_ _", e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del Comune competente.

La dichiarazione può infine essere scansionata e trasmessa **con posta certificata**.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione tenendo conto che la data di

spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione stessa.

Una seconda modalità di redazione e invio della dichiarazione è quella “telematica”, ovvero la compilazione, attraverso il proprio software gestionale (non risulta esserci infatti un software gratuito di compilazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate o altro soggetto) del modello seguendo il tracciato ministeriale.

Al riguardo occorre fare riferimento alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello per la dichiarazione IMU/TASI degli enti commerciali e delle persone fisiche, versione 5 del 15 luglio 2019 (rinvenibili sul sito del

MEF: <https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi/page/specifiche-tecniche-aggiornamenti-e-correzioni/index.html>).

Invio mediante Entratel con l’applicativo “Desktop Telematico”

La dichiarazione, il cui tracciato segue fedelmente quello del modello cartaceo, dovrà poi essere inviata mediante Entratel utilizzando l’applicativo “desktop telematico” come indicato al § 2.6.3 delle citate specifiche.

In base al comma 4 dell’art. 6 del Dm 30 ottobre 2012, il singolo Comune può tuttavia, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Tale attività può essere indirizzata sia nel prevedere ulteriori modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea (quale ad esempio l’invio tramite fax), sia nel predisporre modalità “innovative” quali la messa a disposizione di piattaforme ove, previa autenticazione, i

contribuenti possano inserire e trasmettere i dati.

Occorre precisare che tali metodi non possono obbligatoriamente sostituire le modalità tradizionali (cartacea e telematica tramite Entratel), bensì si affiancano alle modalità “ministeriali” per cui i contribuenti sono liberi di valutare quale di questi metodi possa essere loro più congeniale.

(MF/ms)

Il “vestito” dei prodotti che fa la differenza

Inserito “Salute&Benessere” de Il Sole 24 Ore, focus sulla nostra associata **Dell’Oca srl di Delebio** (Sondrio).



IL "VESTITO" DEI PRODOTTI CHE FA LA DIFFERENZA

Dell'Oca firma il packaging di confezionamento in legno amico dell'ambiente

La famiglia Dell'Oca vanta tre generazioni attive nella lavorazione del legno per un totale di 85 anni di attività familiare: si va dalla falegnameria dedicata all'arredo passando per imballi di prodotti caseari e fino al packaging di confezionamento per alimenti, core business di Dell'Oca Srl. L'ingresso della terza generazione, nel 2015, ha conferito all'azienda di Delebio (in provincia di Sondrio) un'ulteriore spinta verso un presente che, a un'attività di produzione e distribuzione ramificata nel Nord Italia, accosti anche una precisa attenzione verso la salvaguardia ambientale.



Il team Dell'Oca

I risultati non mancano, come evidenziato da una crescita di fatturato che negli ultimi due anni ha raggiunto il 20% ed è destinata a ripetersi nel 2021. "Il consumatore finale è sempre più sensibile all'acquisto di prodotti che, nella propria filiera, generino meno CO₂ possibile", evidenzia Alice Dell'Oca, responsabile amministrazione, vendita e marketing, che lavora in azienda insieme con i fratelli Fabrizio (gestione produzione, sicurezza e acquisti materia prima) e Francesco (controllo qualità, ambiente, R&S). "Con i nostri vassoietti - prosegue - ma anche con le confezioni natalizie e quelle pasquali, le 'cappelliere' per il gorgonzola a cucchiaino e tanti altri prodotti su progetto, noi siamo in grado di coprire un mercato di nicchia ma, allo stesso tempo, ampio e variegato offrendo sempre una soluzione naturale ed ecologica". Il packaging in legno comunica un senso di artigianalità, di esclusività (soprattutto nel settore caseario) ma non è il solo ingrediente nel successo di Dell'Oca. "Oltre alle nostre linee, sono molto apprezzate la celerità e la flessibilità che dimostriamo giorno

Il packaging in legno comunica un senso di artigianalità, di esclusività ma sono molto apprezzate anche la celerità e la flessibilità che l'azienda dimostra giorno dopo giorno

dopo giorno - continua Alice - oltre a un servizio pre e post vendita intenzionato a consigliare il cliente rispetto alla soluzione sartoriale. Il nostro packaging è inoltre italiano al 100%, grazie a legni provenienti da piante della Pianura Padana che vengono sfogliati in loco e infine lavorati nella nostra sede. Il futuro? "Dopo il trasferimento del 2018 nella nuova e spaziosa sede e una profonda riorganizzazione aziendale - conclude Dell'Oca - abbiamo allo studio altri prodotti e certificazioni, come la compostabilità, ed entro la fine dell'anno dovrebbe essere attivo un servizio e-commerce per la vendita al dettaglio".

Andalo Valtellino (SO)
tel. (+39) 0342 684254
www.delloca.it

ITA punta sul green e sostenibilità L'area Foppe-Palude cambierà volto

Il Giornale di Lecco del 24 maggio 2021, servizio sulla nostra associata ITA e il suo progetto di riqualificazione aree verdi.

GIORNALE DI LECCO
LUNEDÌ 24 MAGGIO 2021

ECONOMIA | 41

NOVITÀ
La nuova
frontiera
è Pet Therapy

CALOLZIOCORTE (pf1)
«Ci occupiamo di adozioni, acquisti, corsi di formazione, rilascio patentini e di pet therapy. Facciamo anche interventi didattici all'interno delle scuole e devo dire che far parte di un progetto del genere, così lungimirante, è per noi un onore».

Ha commentato così **Roberto Tavola**, presidente del Gruppo Cinofilo Provinciale Lecchese, un gruppo che nell'ultimo anno ha convalidato più di 60 patentini per consentire agli animali domestici di salire sui mezzi pubblici e ha formato 50 addestratori nonostante il difficile momento di crisi del lavoro. «La pet therapy fa in modo che i ragazzi, gli anziani o chiunque altro fosse più bisognoso possa apprezzare in maniera differente in un rapporto, meno diretta e più adatta a loro - ha continuato Tavola - Quello che vorremmo fare qui è esattamente questo: non una fattoria didattica, ma vere e proprie attività di pet therapy».

Ma oltre a questo c'è dell'altro perché la zona dedicata agli amici a quattro zampe sarà attrezzata per ospitare le classi in visita e quindi per scopi educativi, formativi, didattici e ludici. Una bella realtà che sottolinea ancora una volta l'importanza tra uomo e natura, tra uomo e animali.

Il progetto prevede la riqualifica di 25 mila metri quadrati per creare aree verdi per la popolazione

ITA punta sul green e la sostenibilità L'area Foppe-Palude cambierà volto

CALOLZIOCORTE (pf1) Un fiore che nasce dall'acciaio. Impossibile, o forse no, perché la I.T.A. SpA, Industria Trafilati Acciai, di Calolziocorte sembra volerci provare con un progetto che abbraccia la natura, il territorio e la socialità. Un progetto che vuole disegnare un verde futuro proprio di fianco a un'acciaieria.

L'azienda, fondata nel 1956, è una realtà tra le più dinamiche del settore, con costanti investimenti in ricerca e sviluppo volti alla massima soddisfazione del cliente per la fornitura di fili d'acciaio trafilati lucidi e zincati per armatura di cavi energia e telecomunicazioni, funi di sollevamento, funi per trasporto persone, funi pesca, applicazioni off-shore Oil & Gas, mining, armatura di rinforzo tubi, trasmissioni e produzione di molle e particolari piegati per il settore automobilistico e per la meccanica in generale.

«Quest'idea ci è venuta durante la pandemia - racconta **Andrea Beri**, amministratore delegato della I.T.A. - Con il lockdown abbiamo visto come le persone abbiano iniziato a rivivere la natura, i sentieri e

le zone verdi che non venivano più frequentate. Allora ci siamo chiesti: come poter sfruttare le zone verdi che abbiamo sulla nostra proprietà nel migliore dei modi? Abbiamo pensato a questo progetto che non ha fini aziendali».

Riqualificare un'intera area verde di 25 mila metri quadrati a proprie spese e poi concederla agli enti, ai Comuni, alle Amministrazioni, alle scuole e anche ai dipendenti. Un progetto unico che si suddivide in cinque punti.

Il primo è la sistemazione e il mantenimento del tratto di sentiero ciclo-pedonale-agricolo che da via alla Stanga costeggia le proprietà di I.T.A. SpA fino a ricongiungersi con via Lago Vecchio e all'imboccatura del Sic Palude di Brivio per arrivare all'osservatorio ornitologico dell'isola della Torre e dell'isolone del Seraglio. Prolungando di fatto la ciclabile che dalla località Lavello termina con via Alzaia.

Il secondo è il recupero di un vecchio appezzamento dedicato alla coltivazione ortofrutticola ad uso amatoriale da destinare alle famiglie dei dipendenti



Da sinistra Marco Piazza, direttore Api Lecco e Sondrio, Giovanni Battista Beri e Andrea Beri

dell'azienda e agli studenti delle scuole di Calolziocorte e Brivio per scopi didattici e naturalistici.

In collaborazione con Enici e il Gruppo Cinofilo Lecchese destinare un'area, adeguatamente attrezzata, per scopi educativi, formativi, ludici e ricreativi dedicata agli amici a quattro zampe, nonché per attività di Pet Therapy verso gli anziani e i più bisognosi.

Il quarto punto va ad ar-


ricchire anche la varietà arborea del Parco dell'Adda, infatti il progetto prevede la piantumazione di alberi con essenze autoctone e compatibili con l'habitat circostante, ma con funzioni di auto-sostenibilità a sostegno del progetto stesso. Ma non solo, perché la zona interessata sembrerebbe particolarmente favorevole per la piantumazione del tartufo nero.

E, infine, l'ultimo punto, ovvero la ristrutturazione di un immobile che diverrà luogo di divulgazione del patrimonio naturalistico del Parco Adda Nord, con una sala corsi e possibilità di visita delle scuole. La sua gestione verrà affidata al Corpo di vigilanza e alle associazioni naturalistiche per la promozione e la didattica inerenti alla tutela del territorio e potrebbe essere inoltre in parte dedicato a "nido aziendale" per le famiglie dei dipendenti oltre a comprendere

un'area giochi esterna, con una stazione di ricarica per E-bike di pubblico utilizzo.

«All'estero ci sono acciaierie che investono considerevoli parti degli utili nel sociale, vogliamo farlo anche noi - ha continuato Beri - È un investimento non a scopo di lucro, ma benessere: vorrei una condizione per la quale i nostri lavoratori entrino in azienda orgogliosi di quello che stanno contribuendo a fare». E in questa partita l'azienda di Calolziocorte non sarà da sola.

«Ci teniamo a mettere in evidenza l'impegno etico e sociale delle aziende associate - ha commentato **Marco Piazza**, direttore di Api Lecco Sondrio - e ci faremo coordinatori con l'azienda per superare tutti gli aspetti burocratici. Questo potrebbe essere un modello di welfare e questa filosofia potremmo proporla ad altre aziende o gruppi di aziende».



[Download](#)